

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226

OGGETTO: CONCESSIONE DI PARTE DELLA P.F. 653/1 NEL C.C. POVO –
LOC. PASSO CIMIRLO – AL SIG. ██████████ PER USO
PARCHEGGIO

In esecuzione della Determinazione del Direttore dell’Azienda forestale
Trento-Sopramonte n. XX del giorno XX/08/2025, tra:

- l’Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche
Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA
00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore dott.
Maurizio Fraizingher, nato a ██████████, domiciliato per
la carica in Trento presso la sede dell’Azienda forestale, la quale gestisce il
patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e dell’A.S.U.C. di
Sopramonte, parte concedente, e

- il Signor ██████████
██████████, parte affittuaria,

facendo seguito alle intese concordate, in deroga alle norme vigenti in materia
di contratti agrari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della legge 3 maggio
1982, n. 203 e in conformità a quanto previsto nell’accordo collettivo in
materia di contratti agrari per la Provincia Autonoma di Trento, le parti
stipulano il seguente contratto di concessione:

Art. 1

L’Azienda forestale concede in uso al Sig. ██████████ il terreno
corrispondente alla p.f. 653/1 in CC Povo, ubicato in località Cimirlo di Povo
(TN), della superficie complessiva di metri quadrati 34.602, evidenziato

nell'allegato A, documento che costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto, dei quali 65 metri quadri costituiscono oggetto della concessione.

Art. 2

La presente concessione è soggetta a condizione risolutiva che il terreno di cui all'art. 1 venga destinato esclusivamente per uso parcheggio – C.C. Povo (TN).

Art. 3

L'uso del terreno viene concesso per la durata di anni 6 (sei). Di comune accordo le parti fissano la decorrenza con inizio dalla firma del presente atto e **il termine il giorno 30 novembre 2030**, data per la quale la parte affittuaria si impegna a restituire i fondi liberi da persone e da cose, alla piena disponibilità della parte concedente.

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita.

E' fatto divieto alla parte affittuaria di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in tutto o in parte, i terreni concessi in uso.

È fatta salva la possibilità di disdetta da l'una o dall'altra parte, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.

Alla scadenza, o al momento dell'esecutività del recesso, il terreno dovrà essere restituito all'Azienda forestale nelle medesime condizioni nelle quali è stato consegnato, salvo gli eventuali interventi di miglioria che l'Azienda forestale ha eventualmente preventivamente acconsentito in forma scritta.

Il concessionario assume la custodia del terreno oggetto del presente atto ed

esonera l'Azienda forestale da qualsiasi forma di responsabilità derivante da attività svolte e conseguenti alla custodia dello stesso, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente l'Azienda forestale.

Art. 4

Il canone di affitto per il periodo indicato al punto n. 2 è convenuto in complessivi Euro 1.020,00 (milleduecentonovanta/00), che la parte affittuaria si impegna a versare con le seguenti modalità:

- Euro 170,00 alla sottoscrizione del contratto;
- Euro 170,00 entro il 31 marzo di ciascun ulteriore anno di validità del presente atto (2026-2027-2028-2029-2030).

Il canone di cui al presente articolo verrà aggiornato annualmente da parte dell'Azienda forestale a decorrere dal secondo anno di concessione, nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il mese di gennaio di ciascuna annata contrattuale.

I versamenti dovranno essere effettuati tramite pagamento di bollettino PagoPA che verrà trasmesso a cura dell'ufficio Ragioneria dell'Azienda forestale entro il termine previsto per il pagamento annuale.

Art. 5

Alla parte affittuaria è fatto esplicito divieto di effettuare miglioramenti fondiari, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi o modifiche dei terreni concessi in uso, senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda forestale.

È fatto inoltre divieto di posizionare manufatti (serbatoi, sedie, panchine, tavoli, punti fuoco, gazebi, ecc).

Al termine della concessione l'Azienda forestale avrà in ogni caso il diritto di pretendere il ripristino, a spese della parte affittuaria e degli eredi legittimi o testamentari, o di ritenere le nuove opere senza riconoscere alcun compenso.

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna.

Al concessionario è unicamente consentito posizionare a margine del terreno concesso in uso dei paletti amovibili o altri mezzi concordati con l'Azienda forestale per impedire lo stazionamento nell'area di godimento di autoveicoli di terzi non autorizzati.

Art. 6

L'Azienda forestale si riserva di revocare il contratto in qualsiasi momento, con decorrenza immediata, in caso di cambio di destinazione d'uso dei terreni, per i motivi di cui al precedente art. 5, e per ogni altro motivo dal quale avessero da originarsi danni al patrimonio comunale e/o all'ambiente naturale.

Il mancato tempestivo e puntuale adempimento da parte del concessionario alle disposizioni previste dal presente atto comporterà la revoca della presente concessione con l'obbligo da parte del concessionario di immediata consegna del terreno all'Azienda forestale, oltre al risarcimento del danno.

Il contratto potrà inoltre essere revocato in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.

Art. 7

Tutte le spese d'uso relative all'immobile oggetto del presente atto sono a

carico del concessionario.

Art. 8

Il concessionario dovrà usare il terreno concesso con la diligenza del buon padre di famiglia, restando vincolato all'osservanza delle norme comuni del Codice Civile.

In particolare, il concessionario si impegna a non intralciare il passaggio sulla strada adiacente al terreno in uso ed, in via generale, è tenuto al rispetto delle norme di vicinato, così come definito dal Codice Civile.

Art. 9

E' preventivamente esclusa l'applicabilità del diritto di prelazione esercitabile dal Concessionario nell'eventuale procedura di aggiudicazione che attiverà l'Azienda forestale successivamente alla scadenza del presente atto.

Art. 10

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà competente il Foro di Trento.

Art. 11

Per quanto non esposto nel presente atto, le parti faranno riferimento a quanto stabilito dalla Legge n. 203 del 3 maggio 1982 ed alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 12

Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con opportuna informativa.

Art. 13

Le spese relative al presente atto sono a carico della parte affittuaria.

Art. 14

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 –

Parte 1^ - della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, lì

L'AZIENDA FORESTALE

L'AFFITTUARIO

dott. Maurizio Fraizingher

Sig. [REDACTED]

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Letto, firmato e sottoscritto

L'AZIENDA FORESTALE

L'AFFITTUARIO

dott. Maurizio Fraizingher

Sig. [REDACTED]